

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 21 APRILE 1955

(40^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione e il riattamento di sili e magazzini da cereali » (941) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	Pag. 435, 439
CARELLI	437
MONNI	436
ROGADEO	437
SPEZZANO	438
TRIPEPI, relatore	435, 437
VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	439

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Grieco, Iorio, Liberali, Menghi, Monni, Ragno, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Tripepi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

FABBRI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione e il riattamento di sili e magazzini da cereali » (941) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 30 maggio 1932, n. 720, contenente provvidenze per la costruzione e il riattamento di sili e magazzini da cereali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRIPEPI, relatore. La legge 30 maggio 1932, n. 720 fu emanata per assicurare la disponibilità dei prodotti agricoli nell'interesse dei produttori e in quello ancor più vasto dell'imponente massa dei consumatori, e, per un lungo periodo, la sua attuazione si rivelò abbastanza utile. Essa, però, dato il notevole tempo trascorso, le gravi vicende succedutesi e l'esaurimento dei fondi stanziati nei passati bilanci, non potrebbe avere ulteriore efficacia al fine di garantire una sana ed eventualmente prolungata conservazione dei prodotti stessi — condizione essenziale per la loro distribuzione nel tempo — se non si procedesse ad indispensabili e indilazionabili modifiche.

A ciò tende il presente disegno di legge che era stato presentato nella passata legislatura, che era stato approvato dalla Camera dei deputati e che non potè essere esaminato, discusso e votato dal Senato per il suo scioglimento.

Per conseguire l'intento, è necessaria una nuova e rinnovata attrezzatura di impianti e di locali, essendo quella esistente assolutamente deficiente. Tale attrezzatura reclamata per molti prodotti agricoli s'impone, più che per qualsiasi altro, per il settore granario, costituendo il grano l'elemento più importante, più sostanziale per l'alimentazione umana nazionale. Ora, senza le proposte modifiche, non potrebbe verificarsi quello sviluppo di produzione e di possibilità di consumo al quale occorre volgere vigile attenzione specie nei periodi in cui l'orizzonte internazionale non è sereno e, quindi, per nulla rassicurante. Per riparare alle numerose e rilevanti deficienze in atto esistenti, sarebbe necessario costruire magazzini di ampia capacità, atti a ricevere quantità di grano molto considerevoli, fino a raggiungere, nel loro complesso, i sette milioni di quintali. Ma la realizzazione di questo imponente piano, non è, per ora, possibile per motivi vari fra i quali — prevalenti — quello finanziario e quello tecnico. Non può, però, né deve essere rinviata la costruzione di depositi della capacità complessiva di 1 milione circa di quintali come non vanno ulteriormente differiti il riattamento, l'adattamento e il perfezionamento di locali ed attrezzature già esistenti, della capacità di circa 600-700 mila quintali, con una spesa che si aggirerebbe, nell'insieme, tenendo conto dei prezzi attuali in costante aumento, sui tre miliardi di lire. I magazzini da costruire, per evidente opportunità, dovranno sorgere, in prevalenza, nelle zone di maggiore produzione.

A queste costruzioni, ai riattamenti e agli adattamenti non può attendere il privato, come ammetteva la legge del 1932, per difficoltà di ordine vario, facili ad intendersi, ma possono invece attendervi gli enti a carattere collettivo, essendo in grado, traendone anche vantaggio, di compiere quanto sarà necessario, così risolvendo, in concorso col piano di costruzione di altri magazzini granari dell'Italia meridionale ed insulare, per la realizzazione del quale

si interessa la Cassa per il Mezzogiorno, sia pure in parte, il grave, annoso ed urgente problema.

L'articolo 1, che modifica il primo comma dell'articolo 3 della legge sopracitata, elenca gli organismi agricoli che possono usufruire delle provvidenze contemplate, consistenti in un contributo del 25 per cento nella spesa occorrente per l'esecuzione delle opere che saranno disposte e nel concorso del 2,50 per cento annuo da scalare per la durata di 25 anni per gli interessi dovuti agli Istituti bancari, ove si ricorresse al credito per un importo non superiore al 50 per cento della spesa.

L'articolo 2 dispone un aumento del limite di impegno per la concessione di tali contributi fino alla misura massima di 40 milioni di lire annui per 25 anni, come era stato proposto nel disegno di legge, all'atto della sua presentazione, con la variazione della decorrenza e della copertura finanziaria, decorrenza e copertura che saranno precisate dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura che si sono riservati di intendersi in proposito.

Il successivo articolo 3 sopprime gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge e abolisce, quindi, le norme riguardanti la costituzione di qualsiasi consorzio obbligatorio o volontario per la costruzione e gestione dei magazzini e sili in oggetto e ogni disposizione ad essa relativa, nella considerazione che non sarebbero in armonia con le modificazioni proposte nel presente disegno di legge.

Ritengo, onorevoli colleghi, salvo migliore vostro avviso, che il provvedimento meriti la vostra approvazione, perchè con esso deriveranno innegabili vantaggi per la conservazione e la distribuzione di un prodotto tanto diffuso e che va tutelato perchè costituente la base della nostra economia agricola.

MONNI. Nella relazione che ora ho udito si fa cenno all'opportunità di costruire sili di grande capacità. Questo concetto mi sembra che urti e contrasti con i criteri che invece finora in quattro anni di attività ha adottato la Cassa per il Mezzogiorno. La Cassa per il Mezzogiorno, che ha una sua sezione speciale proprio per la costruzione di sili per il grano nel Mezzogiorno, ha ritenuto che i magazzini

granai debbano essere di modeste proporzioni e dislocati in quasi tutte le zone o in tutte le zone che producono cereali o grano.

Mi sembra che questo concetto sia migliore, perchè bisogna tener conto anche delle difficoltà di trasporto che esistono nel Mezzogiorno, bisogna tener conto del maggior pericolo e del maggior rischio che è rappresentato dall'immagazzinare grande quantità di grano in un unico *silos* e bisogna infine tenere conto di quelle che sono le esigenze di tutti gli agricoltori, anche di quelli delle zone meno dotate di strade e di mezzi, per quanto riguarda il trasporto.

Indubbiamente il problema va posto e il disegno di legge meriterà l'approvazione dopo l'esame che la Commissione ne farà; però mi sembra che su questo punto, su questo criterio dovremmo avere tutti idee chiare, se sia o no conveniente costruire grandi magazzini granai o se invece non sia meglio distribuire la spesa per la costruzione di piccoli magazzini granai in tutte le zone di produzione.

TRIPEPI, *relatore*. Credo che vi sia un equivoco, perchè nella relazione si dice questo: « Per riparare alle numerose e rilevanti deficienze esistenti sarebbe necessario costruire magazzini di ampia capacità, atti a ricevere quantità di grano molto considerevoli fino a raggiungere, nel loro complesso, i 7 milioni di quintali. Ma la realizzazione di questo imponente piano non è, per ora, possibile per motivi vari fra i quali — prevalenti — quello finanziario e quello tecnico. Non può, però, nè deve essere rinviata la costruzione di depositi della capacità complessiva di 1 milione circa di quintali... ».

Quindi in questa relazione si esclude che possa essere attuato un piano di costruzioni così ampio da poter ricevere 7 milioni di quintali, e allora noi andiamo oltre, riducendo la realizzazione di questo piano e stabilendo solo che la costruzione si debba riferire alla capacità complessiva di 1 milione di quintali; questa capacità debba avere ciascuno di questi magazzini non è detto nel disegno di legge, evidentemente nella esecuzione della legge si stabilirà la loro capacità secondo le condizioni di ambiente, il livello di produzione delle zone e così via.

ROGADEO. I provvedimenti proposti con questo disegno di legge tendono nell'interesse della produzione alla conservazione e alla difesa del prodotto. Ora, mi domando se questo provvedimento, oltre che ai consorzi agrari provinciali, alla loro federazione, alle associazioni, istituti ed enti operanti nel campo dell'agricoltura, non debba estendersi anche al campo delle industrie trasformatrici che sono quelle che raccolgono il grano nelle immediate vicinanze del luogo di produzione. Se si vuole conservare il prodotto, questo provvedimento non deve essere — io credo — limitato solo alle industrie agricole, ma deve essere esteso anche alle industrie di trasformazione, dando loro la possibilità di poter conservare meglio il prodotto.

CARELLI. Non ho presente la legge del 30 maggio 1932 nè ho presenti gli articoli 4, 5, 6 e 7 che vengono soppressi con l'articolo 3 del presente disegno di legge; comunque faccio rilevare che il provvedimento potrebbe rispondere ad una necessità di carattere contingente. Questa necessità di carattere contingente è stata però affrontata largamente con la legge n. 949, che ha permesso ai consorzi agrari provinciali e agli organi periferici provinciali di coordinamento di costituire molti di questi magazzini secondo i principi enunciati dal senatore Monni. Io so che la Federazione consorzi agrari ha costituito dei bellissimi — dal punto di vista tecnico — magazzini; i consorzi provinciali da parte loro hanno costruito anche alcuni magazzini amministrati direttamente dal Consorzio agrario, per cui abbiamo due amministrazioni, un'amministrazione centrale della Federazione dei consorzi agrari, un'amministrazione periferica degli organi locali provinciali, che hanno *silos* dislocati sia al centro che alla periferia a disposizione dell'attività tecnica, commerciale e produttiva dell'agricoltura.

Stando così le cose, vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario se la copertura con la legge n. 949 è sufficiente, e se fosse sufficiente io credo che il disegno di legge che stiamo esaminando potrebbe considerarsi complementare sotto un certo punto di vista, e sotto un altro punto di vista supplementare: l'essenziale è di sapere se la legge n. 949 ha operato

sufficientemente. Dopo di che potremo esprimere un giudizio definitivo sul disegno di legge in esame.

SPEZZANO. Al disegno di legge che stiamo esaminando si può attribuire il torto di voler risolvere solo parzialmente un problema molto più vasto di quel che non sembri. Non si può isolare il problema dei *silos* da quello di tutta la sistemazione e regolamentazione delle gestioni speciali. I colleghi che hanno letto, in questi giorni, una relazione del senatore Sturzo avranno appreso certamente che il collega Sturzo, pur facendo la relazione per le gestioni speciali, ha trovato il modo di spezzare non una ma parecchie lance contro questo disegno di legge dicendo che questo provvedimento, per via indiretta, rappresenta la costituzione di una ipoteca per l'avvenire in relazione al problema delle gestioni speciali. Ritengo che sarebbe un errore esaminare questo disegno di legge trascurando tutto il resto. E di tutto il resto fa anche parte un altro problema fondamentale, quello di cercare di sapere a chi appartengono le vecchie attrezzature che vanno sotto il nome di attrezzature degli Enti economici dei cereali. Questi Enti sono stati messi in liquidazione fin dal 1944 ed ancora queste liquidazioni non sono state chiuse. Ci risulta che per un certo periodo sono state autorizzate alcune alienazioni; sono stati venduti infatti alcuni di questi magazzini e parte di queste attrezzature sia a privati, sia ad Enti. Vogliamo davvero preoccuparci di guardare l'avvenire senza avere prima risolto tutti i problemi relativi a questo grande settore? A mio avviso vi è un problema di fondo che dobbiamo affrontare. Lo Stato è intervenuto largamente in un primo tempo con la nota legge del 1932 che ha dato modo di creare queste attrezzature coi contributi dello Stato, e successivamente con la legge n. 949 della quale ha fatto cenno il collega Carelli. Attualmente tutte le vecchie attrezzature sono, in pratica, tenute o dalla Federconsorzi o dai Consorzi agrari, con una evidente condizione di privilegio.

La condizione di privilegio più grande è stata creata dalla legge n. 949, altri privilegi si vorrebbero creare con questo disegno di legge. Ma a quale scopo? Chi ne risentirebbe i benefici? Forse gli agricoltori per il semplicissimo

fatto che questi magazzini sono stati costruiti con i contributi dello Stato una prima volta nel 1932, una seconda volta nel 1949, ed oggi lo sarebbero con questo provvedimento. Ma per questo forse i diritti di magazzinaggio e di conservazione sono diminuiti? No, a voler considerare bene, sono aumentati. Ed allora il beneficio di questi contributi come va a finire all'agricoltura? Va a finire a determinati enti. E per questo che noi non possiamo non essere contrari a questo provvedimento. E riguardo alla formulazione dell'articolo 1 che concerne gli Enti che potrebbero usufruire dei benefici, vi richiamiamo a quello che purtroppo è avvenuto con la legge per la formazione della piccola proprietà contadina, per la quale tre o quattro enti servono a coprire quella che è la realtà. In sostanza noi con più onestà e lealtà dovremmo dire che vogliamo approvare questo disegno di legge per la Federazione dei Consorzi agrari. In realtà, per quello che ci consta, le attrezzature già esistenti sono state costruite dalla Federconsorzi e dai consorzi agrari. Vedano i colleghi se tutto questo politicamente è utile. La Federazione dei consorzi agrari dovrebbe essere esclusa. Infatti la Federazione dei consorzi agrari è un organismo centrale che per legge è escluso dall'ammasso perchè per legge l'ammasso deve essere tenuto dai Consorzi agrari che a loro volta hanno rapporti con la Federconsorzi. In quali zone d'Italia e con quale veste la Federconsorzi potrebbe costruire questi *silos* se alla gestione provvedono i Consorzi agrari provinciali? Questa comunque è una considerazione di merito di cui potremo discutere in altra sede.

Ma vi è un altro punto che per noi è *punctum dolens*: ci stiamo preoccupando da anni del reperimento dei fondi necessari all'agricoltura e alla trasformazione agraria. Vi sarebbe una disposizione in favore dell'Agro romano che ha tanto bisogno di essere trasformato e ci si viene a dire che i fondi della Cassa depositi e prestiti, della quale mi onoro di essere controllore, sono inutilizzati. E vero onorevoli colleghi, sono inutilizzati, ma non perchè gli interessati non ne facciano richiesta, ma perchè attraverso misteriose vie si è impedito alla Cassa depositi e prestiti di andare incontro alle richieste, di modo che i denari rimangono ac-

